

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

LEGGE REGIONALE

"Assicurazione infortuni in favore dei consiglieri regionali".

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

Legge regionale: "Assicurazione infortuni in favore dei consiglieri regionali".

Il Consiglio Regionale ha approvato
la seguente legge:

Art. 1

E' istituita l'assicurazione obbligatoria contro i rischi da infortunio, in favore dei consiglieri regionali.

L'assicurazione copre gli infortuni che i consiglieri possono subire nel corso del mandato consiliare per cause connesse con il suo esercizio e per ogni altra causa.

Art. 2

Il contratto di assicurazione, senza diritto a rivalsa, è cumulativo e prevede le seguenti indennità:
L. 50.000.000 in caso di invalidità permanente
L. 40.000.000 in caso di morte
L. 25.000 per ogni giorno di invalidità temporanea.

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

La convenzione con un istituto assicurativo di comprovata solidità, scelto a licitazione privata, è stipulata dal Presidente del Consiglio, previa deliberazione dell'Ufficio di Presidenza.

Art. 3

Il 30% del premio di assicurazione viene posto a carico dei singoli consiglieri, il residuo 70% è posto a carico del bilancio regionale.

Art. 4

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto in L. 8.000.000= fa carico, per lo esercizio 1974, al cap. 247 " Fondo di riserva per le spese impreviste" del bilancio di previsione 1974 con l'istituzione del seguente capitolo: Titolo I - Sez. I - Rub. II cap. 7 bis - Assicurazione ai Consiglieri regionali L.8.000.000=.

Per gli esercizi successivi, il capitolo di spesa corrispondente verrà iscritto nei rispettivi bilanci.

IL PRESIDENTE

Finocchiaro

I CONSIGLIERI SEGRETARI

Luera - Ventura

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

E' estratto del verbale della seduta del 4 marzo 1975
ed è conforme al testo deliberato dal Consiglio Regionale.

IL PRESIDENTE

Finocchiaro

I CONSIGLIERI SEGRETARI

Laera - Ventura